

**PERSONE FISICHE E “CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”, SI PROFILANO LE PRIME SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI.**

Segnaliamo la recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio secondo il quale la presentazione del Piano del Consumatore ex art. 7, c. 1-bis, della L. 27.01.2012 n. 3 consente la riduzione definitiva del debito originario, qualora il creditore non contesti l'ammontare del credito né la convenienza del piano e, dopo la fase di omologazione, consegua l'integrale esecuzione del piano. Una contribuente, debitrice nei confronti dell'Agente della Riscossione di una somma pari ad euro 86.994,83, per tributi dovuti per gli anni 1996 e 1997, ha presentato istanza al Tribunale di Busto Arsizio per l'ammissione alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, mediante presentazione del Piano del Consumatore ex art. 7, c. 1-bis della L. n. 3/2012. La sua proposta ha previsto la cessione, agli altri comproprietari, della sua quota pari ad un 1/6 di un immobile che costituiva l'unico bene posseduto: la somma così ottenuta, pari ad euro 11.166,67, verrebbe impiegata per soddisfare, a saldo e stralcio, il debito nei confronti dell'Agente della Riscossione. Tale proposta ha passato il vaglio del professionista attestatore, il quale ha espresso il proprio giudizio di convenienza rispetto all'alternativa attività liquidatoria. Alla luce di tale situazione, il Tribunale, chiamato a valutare la meritevolezza della proposta, ha precisato che il complesso ed articolato meccanismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante la presentazione di un "Piano del Consumatore", prevede che alla proposta, corredata della documentazione di cui all'art. 9, c. 2 della L. n. 3/2012, avente i requisiti di ammissibilità indicati all'art. 6, c. 2 della L. n. 3/2012, ed accompagnata dalla relazione di cui all'art. 9, c. 3 bis) della L. n. 3/2012, segua l'omologazione e quindi l'esecuzione. L'Agente della Riscossione ha la facoltà di contestare l'effettivo ammontare del suo credito oppure la convenienza del Piano, mentre, nel caso di specie, ha dedotto che l'avvenuta vendita dell'immobile sarebbe ostativa all'accoglimento dell'istanza del debitore e quindi all'omologazione del Piano. In realtà, la vendita della quota dell'immobile di proprietà della debitrice è stata effettuata nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta, per cui il piano, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi omologabile. La circostanza dell'avvenuta vendita, nonché la sussistenza di un unico creditore, comporta che l'attività di "esecuzione del piano" prevista dall'art. 13 della L. n. 3/2012 si svuoti di contenuto e si riduca al mero versamento, da parte del Professionista incaricato, della somma ricavata dalla vendita all'Agente della Riscossione. Il Tribunale ha concluso rilevando che, nell'ambito della procedura in questione, la legge non prevede una pronuncia espressa relativa all'esdebitazione, che è, comunque, un effetto conseguente alla esecuzione del piano e non alla sua semplice omologazione. Per effetto di tale meccanismo, con il pagamento di euro 11.166,67 (a fronte di debito originario di euro 86.994,83) la contribuente ha potuto estinguere la sua posizione debitoria con una riduzione della medesima pari al 87%.

Lo Studio Socci&Rossi è a disposizione di coloro che siano interessati alla composizione di Crisi da Sovraindebitamento e propone soluzioni a saldo e stralcio di debiti in essere verso Equitalia Esatri, banche o creditori di altra diversa natura –info [ginosocci@soccirossi.it](mailto:ginosocci@soccirossi.it) - [www.soccirossi.it](http://www.soccirossi.it)